SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1416)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DELLA PORTA, COSTA, D'AGOSTINI, SENESE, ORIANA, FALLUCCHI e ACCILI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 1981

Integrazione della Commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni di cui all'articolo 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge intende colmare un vuoto relativo al mancato inserimento dei rappresentanti della cooperazione nella composizione delle Commissioni provinciali della Cassa integrazione guadagni prevista dall'articolo 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Come si sa l'integrazione salariale è disposta dall'INPS su parere della predetta Commissione alla quale attualmente partecipano solo tre rappresentanti di lavoratori e tre di datori di lavoro dell'industria, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria.

Non può quindi prescindersi dall'includervi anche i rappresentanti della cooperazione soprattutto in considerazione dei meriti acquisiti dal movimento cooperativo nell'attuale contesto socio-economico, che postulano l'esigenza di tutelare, attraverso una rappresentanza diretta, un legittimo interesse delle imprese cooperative in campo edile.

Trattasi, comunque, di organismi pubblici che si ritiene debbano essere strutturati secondo un indirizzo uniforme per tutte le forze della produzione nelle quali la cooperazione ha un ruolo di primaria importanza.

Infatti le cooperative di produzione e lavoro in questi ultimi tempi non solo hanno rafforzato la posizione del proprio settore nell'ambito dell'economia nazionale, ma si sono dimostrate più capaci degli imprenditori privati di resistere alla crisi economica assicurando una continuità produttiva alle imprese private minacciate di chiusura, per le quali è necessario l'intervento dello Stato.

È anche notorio che in questi ultimi tempi la cooperazione è intervenuta ad assistere imprese cooperative sorte a seguito di trasformazione di ex aziende industriali al fine di salvaguardare i posti di lavoro dei

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

lavoratori dipendenti, per cui l'organizzazione sindacale della cooperazione è l'unica che può rappresentare validamente nell'interno della Commissione l'impresa cooperativa come tale ed anche nell'interesse dei soci lavoratori.

Tutto ciò premesso appare più che logico e giustificato che la Commissione provinciale di cui in narrativa venga opportunamente integrata coi rappresentanti della cooperazione.

Ci auguriamo pertanto che il presente disegno di legge, che consta di un articolo unico, incontri il consenso del Parlamento e sia approvato nel più breve tempo possibile.

Articolo unico.

La Commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni di cui all'articolo 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164, è integrata da un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni provinciali aderenti alle associazioni nazionali cooperative giuridicamente riconosciute.